

IL RICORSO TRIBUTARIO

Parte I

Il ricorso: elementi essenziali

IL RICORSO

LA PREDISPOSIZIONE DEL RICORSO

Elementi **formali**, da inserire a pena di inammissibilità

Elementi **sostanziali**, ai fini dell'accoglimento
della domanda

La predisposizione dello schema "tipo"

IL RICORSO

(art. 18)

ELEMENTI ESSENZIALI

- **Indicazione commissione adita**
 - le ipotesi di errore
 - i rimedi
- **Generalità del ricorrente**
 - persona fisica
 - persona giuridica
 - ente

IL RICORSO

(art. 18)

ELEMENTI ESSENZIALI

- Residenza o sede legale o domicilio eletto
- codice fiscale
- Indirizzo di posta elettronica certificata
- Ente impositore nei cui confronti è proposto (controparte)

IL RICORSO

(art. 18)

ELEMENTI ESSENZIALI

- **Atto impugnato**
- **Oggetto della domanda**
 - annullamento totale
 - annullamento parziale
 - disapplicazione/riduzione sanzioni
 - condanna alle spese

IL RICORSO

ELEMENTI ESSENZIALI

- [**Illustrazione del fatto**]
non è previsto, ma è importante inquadrare la problematica
- articolazione dei **motivi** e formulazione delle **eccezioni**
 - pregiudiziali
 - principali
 - subordinate
 - in diritto
 - nel merito

IL RICORSO

ELEMENTI ESSENZIALI

Sottoscrizione

- del contribuente se si difende personalmente
- del difensore nel ricorso, nel caso di assistenza tecnica
- della parte nella procura alle liti

La **carenza di sottoscrizione**: fattispecie.

IL RICORSO

(art. 18)

ELEMENTI ESSENZIALI

Se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi riportati in precedenza, ad eccezione del codice fiscale

il ricorso è inammissibile

Ipotesi di responsabilità del difensore

IL RICORSO

(art. 18)

La responsabilità del professionista in contenzioso

Cassazione, sezione III civile, sentenza n. 9917/2010

La responsabilità del professionista per negligente svolgimento dell'attività professionale verso il proprio cliente presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e il danno subito dal cliente stesso. Nel caso di specie (mancata impugnazione dell'accertamento fiscale) la responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita. Inoltre, la mera domiciliazione della documentazione contabile presso il commercialista non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un rapporto di opera professionale.

IL RICORSO

(art. 18)

Cassazione, sezione II civile, sentenza n. 22026/2004

Il giudice di merito che accerti l'inadempimento o il cattivo adempimento del mandato difensivo da parte del professionista (nel caso di specie per aver presentato un ricorso alla commissione tributaria senza adeguati motivi e per aver lasciato scadere i termini per il ricorso alla Commissione tributaria centrale) non può apoditticamente escludere l'esistenza di un danno con la considerazione che gli attori non abbiano fornito la prova che il ricorso - se correttamente impostato - sarebbe stato "senz'altro accolto". Occorre infatti procedere - come in tutte le controversie di risarcimento per perdita di chances - ad una valutazione prospettica delle probabilità di esito positivo.

IL RICORSO

(art. 18)

Cassazione, sezione II civile, sentenza n. 4015/2002

Il professionista che, avendo ricevuto incarico di proporre ricorso tributario avverso un avviso di accertamento, presenti un ricorso inammissibile perché fuori termine, è responsabile, ai sensi degli artt. 1710 e 2229 del codice civile, del danno causato, senza che la sussistenza di tale danno possa essere esclusa dal giudice di merito sulla base della semplice e per di più inesatta considerazione che il ricorso avrebbe potuto essere respinto.

IL RICORSO

(art. 18)

Cassazione, sezione II civile, sentenza n. 8508/2013

Appare senz'altro risarcibile la perdita di chance – quale occasione favorevole, concreta ed effettiva, a conseguire l'esito di un processo tributario - patita dal cliente in occasione della condotta dannosa del consulente.

IL RICORSO

(art. 18)

Cassazione, sezione II civile, sentenza n. 10189/14

Il professionista deve porre il cliente in grado di decidere consapevolmente, sulla base della valutazione ponderata di tutti gli elementi favorevoli e contrari della situazione dedotta in rapporto ragionevolmente prevedibili, se affrontare o meno i rischi, di varia natura a seconda della attività richiesta la professionista, ai quali questa lo esponga o possa eventualmente esporlo. In questo contesto diviene irrilevante accertare se vi sia stato o meno da parte del cliente l'incarico di impugnare la decisione [.....] alla luce dell'onere di informazione che gravava sul professionista.

Parte II

Gli atti impugnabili

ATTI IMPUGNABILI

(Art. 19)

- **avviso di accertamento**
- **avviso di liquidazione**
- **atto di contestazione**
- **provvedimento di irrogazione sanzioni**

ATTI IMPUGNABILI

(Art. 19)

- **ruolo e cartella di pagamento**
- **avviso di mora** (intimazione di pagamento)
solo per vizi propri
- **iscrizione di ipoteca**
- **fermo beni mobili registrati**

ATTI IMPUGNABILI

(Art. 19)

- atti relativi a operazioni catastali
- rifiuto espresso o tacito di restituzione di somme
- diniego/revoca agevolazioni o domande definizione agevolata
- ogni altro atto che la legge prevede impugnabile in ctp

ATTI IMPUGNABILI

Evoluzione giurisprudenziale

- **ESTRATTI DI RUOLO**
- **DINIEGO DI RATEAZIONE EX ART. 19 DPR 602/73**
(Cassazione SS.UU. N. 5928 de 14.3.2011)
- **FATTURA TIA**, quale espressione di pretesa ormai definita
(Cass. Ord. N. 22377/2010)

ATTI IMPUGNABILI

Evoluzione giurisprudenziale

- **CONTRIBUTO UNIFICATO**, (Cass. SS.UU. Sent. N. 9840 del 5.5.2011)
- **PIGNORAMENTO**, se primo atto notificato al contribuente
(Cassazione n. 20294/2011)
- **INTERPELLO DISAPPLICATIVO** società di comodo, Cass. 8663/2011
- **AVVISO BONARIO** (Cass. 7344 dell'11 maggio 2012)

ATTI IMPUGNABILI

SENTENZA n. 20294/2011 della Corte di Cassazione:

*“la contestazione dell'ordine di pagamento diretto in esame integra un'opposizione ad esecuzione, soggetta ai limiti di ammissibilità imposti dal D.P.R. n. 602/73, art. 57: sicchè, per crediti tributari (qual è quello azionato nel caso in esame), effettivamente potrebbe configurarsi, di norma, l'inammissibilità comminata da tale norma (ma coi limiti pure ivi previsti, di cui subito appresso), ma **impregiudicata la facoltà, ricorrendone i presupposti, di adire la commissione tributaria circa il merito della pretesa tributaria contestata**”*

Parte III

Proposizione ricorso e termini per impugnare

PROPOSIZIONE DEL RICORSO

(Art. 20)

Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 dell'art. 16:

-**consegna brevi manu** all'ufficio impositore, che ne rilascia ricevuta

-spedizione all'ufficio impositore, **a mezzo posta, in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento;**

-notifica, **a mezzo ufficiale giudiziario**, a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

PROPOSIZIONE DEL RICORSO

(Art. 20)

Nel caso di spedizione del ricorso a mezzo posta, il ricorso
si intende proposto **al momento della spedizione**

La necessità di depositare l'avviso di ricevimento

La possibilità di utilizzare le agenzie private di recapito
postale

TERMINI PER RICORRERE

(Art. 21)

- 60 GIORNI dalla data di ricezione dell'atto che si impugna, a pena di inammissibilità
- La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo

TERMINI PER RICORRERE

(Art. 21)

In caso di rifiuto tacito di rimborso di somme, il ricorso può essere proposto dopo **90 GIORNI** dalla data di presentazione dell'istanza di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e sino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.

La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata **dopo 2 anni dal pagamento ovvero**, se posteriore, **dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.**

SOSPENSIONE FERIALE TERMINI

(Art. 1 L. 742/1969)

La rilevanza nel processo tributario della sospensione feriale dei termini processuali.

A decorrere dal 2015 i termini sono sospesi dal
1 agosto al 31 agosto di ciascun anno

(in precedenza dal 1 agosto al 15 settembre)

Parte IV

Costituzione in giudizio del ricorrente

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RICORRENTE

(Art. 22)

Si intende l'iscrizione a ruolo (nel Registro Generale Ricorsi o Appelli – RGR o RGA) della controversia tributaria.

Entro 30 giorni dalla data di proposizione del ricorso,

a pena di inammissibilità

rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio

Il ricorrente (o l'appellante) ha l'onere di “iscrivere a ruolo” il ricorso, ovvero di investire la Commissione Tributaria della controversia

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RICORRENTE

(Art. 22)

La costituzione in giudizio avviene mediante il deposito in Commissione Tributaria:

- dell'**originale** del ricorso notificato
 - a mezzo ufficiale giudiziario
- della **copia conforme** all'originale del ricorso spedito per posta o consegnato *brevi manu*

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RICORRENTE

(Art. 22)

Il ricorrente (o l'appellante) ha l'**onere di depositare** il fascicolo contenente oltre al ricorso (o all'appello):

- **atto impugnato** in originale o copia ovvero copia dell'istanza di rimborso sulla quale si è formato il silenzio rifiuto
- copia **ricevuta di notifica** ricorso a controparte
- eventuali ulteriori **documenti** prodotti, in originale o copia

LA NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO

Occorre altresì depositare la nota di iscrizione a ruolo

-debitamente compilata

- sottoscritta

-con ricevuta o attestazione del pagamento del **contributo unificato**, in relazione al valore della lite



Commissione Tributaria

Provinciale/di 1° Grado di _____

Nota di iscrizione a ruolo

DA COMPILARE IN STAMPATELLO
(art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 546/92)

PROPONENTE

- Contribuente Ente impositore/Società di riscossione

Richiesta di iscrizione al Registro Generale dei Ricorsi per:

- Ricorso introduttivo
 Ricorso per ottemperanza
 Ricorso per riassunzione
 Ricorso per revocazione
 Richiesta provvedimenti cautelari (sequestro – ipoteca)
 Altro _____

- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| presentata istanza di sospensione | <input type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no |
| presentata richiesta di trattazione in pubblica udienza | <input type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no |
| esperita la procedura di Reclamo-Mediazione prevista dall'art. 17-bis del D.Lgs. 546/92 | <input type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no |

Numero allegati al ricorso

--	--	--

VALORE DELLA CONTROVERSIA	
Importo del tributo oggetto del contenzioso al netto degli interessi e delle sanzioni	
Euro	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/>
Valore indeterminabile	<input type="checkbox"/>
Importo delle sanzioni (*)	
Euro	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/>
(*) importo di riferimento in caso di controversia avente per oggetto esclusivamente l'irrogazione di sanzioni	
CONTRIBUTO UNIFICATO	
IMPORTO CONTRIBUTO UNIFICATO	Euro <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/>
MODALITA' ED ESTREMI DI PAGAMENTO	
<input type="checkbox"/> F23 <input type="checkbox"/> Conto corrente postale <input type="checkbox"/> Contrassegno	Spazio per applicare il contrassegno
PRENOTAZIONE A DEBITO <input type="checkbox"/>	GRATUITO PATROCINIO <input type="checkbox"/>

Parte V

Il contributo unificato


IL CONTRIBUTO UNIFICATO NEL PROCESSO TRIBUTARIO

L'ART. 37, COMMA 6, D.L. 6.7.2011 n. 98 (1^a manovra correttiva 2011) ha modificato il D.P.R. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia) prevedendo anche per il processo tributario il pagamento del contributo unificato (art. 9) in sostituzione delle ordinaria imposta di bollo.

**MARCHE DA BOLLO
SUGLI ATTI**



7/7/2011



**CONTRIBUTO
UNIFICATO**

IL CONTRIBUTO UNIFICATO NEL PROCESSO TRIBUTARIO

DECORRENZA 7 LUGLIO 2011



LE NUOVE DISPOSIZIONI SI APPLICANO AI RICORSI NOTIFICATI **SUCCESSIVAMENTE AL 6 LUGLIO 2011**, DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. 98/2001.

E' da rilevare che i ricorsi in appello, se notificati dal 7 luglio 2011 in poi, scontano il contributo unificato così come gli appelli incidentali, in relazione all'entità delle domande spiegate con l'impugnazione incidentale.

IL CONTRIBUTO UNIFICATO

ART. 13, COMMA 6-QUATER D.P.R. 115/2002



per il **ricorso principale**, per quello **incidentale** e per quello che introduce **motivi aggiunti** la parte contribuente è tenuta a pagare il contributo unificato nella seguente misura:

€	30,00	per controversie sino a € 2.582,28
€	60,00	da € 2.582,29 a € 5.000,00
€	120,00	da € 5000,01 a € 25.000,00
€	250,00	da € 25.000,01 a € 75.000,00
€	500,00	da € 75.000,01 a € 200.000,00
€	1.500,00	oltre € 200.000,01

VALORE DELLA LITE

ART. 14, COMMA 3-BIS D.P.R. 115/2002



Ai fini del contributo unificato, il valore della lite è determinato:
ex art. 12, comma 5, del D. Lgs. 546/92:

- **SOMMATORIA DELLE SOLE IMPOSTE**, per gli atti che contengono anche interessi e sanzioni
- **SOMMATORIA DELLE SANZIONI** nel caso di atti contenenti soltanto sanzioni

VALORE DELLA LITE



Il valore della lite – ai meri fini del contributo unificato - deve risultare, da **apposita dichiarazione** resa dalla parte **nelle conclusioni del ricorso**, anche nelle ipotesi di prenotazione a debito.

ESEMPIO di DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLE CONCLUSIONI

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad €...

VALORE DELLA LITE

ESEMPIO

CARTELLA DI PAGAMENTO DI € 6.200,00 DI CUI

❖ **IMPOSTE** € 4.000,00

❖ **SANZIONI** € 1.800,00

❖ **INTERESSI** € 400,00

VALORE LITE € 4.000,00 (SOLO IMPOSTE)

CONTRIBUTO UNIFICATO € 60,00 (2° SCAGLIONE)

CARTELLA DI PAGAMENTO DI € 6.200,00 SOLO SANZIONI

VALORE LITE € 6.200,00

CONTRIBUTO UNIFICATO € 120,00 (3° SCAGLIONE)

CONTRIBUTO UNIFICATO E RICORSI CUMULATIVI

Nel caso di **impugnazione di più atti con un unico ricorso**, il contributo unificato va calcolato per **ogni singolo atto** e non considerando la sommatoria degli stessi

Esempio:

scaglione 75.000 / 200.000 CU = € 500,00

Nel caso di due atti da € 80.000 ciascuno (totale 160.000) il contributo unificato non è pari ad € 500,00, bensì a 1.000,00 (un contributo da € 500,00 per ciascun atto).

MODALITÀ PAGAMENTO

ART. 192 del D.P.R. 115/2002

- VERSAMENTO CON MODELLO F23 , CODICE TRIBUTO 941-T;
- C/C POSTALE intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato
- RICEVITORIE E TABACCAI ACQUISTANDO IL CONTRIBUTO UNIFICATO **TRIBUTARIO.**

La ricevuta del pagamento va allegata al fascicolo del ricorso al momento del deposito in commissione tributaria.

LITI ANTE E POST 7 LUGLIO 2011

LITI POST 7 LUGLIO 2011 ① CONTRIBUTO UNIFICATO

Non andrà più apposta alcuna ulteriore marca per la procura alle liti ovvero su memorie illustrative, istanze di trattazione in pubblica udienza, istanze di rinvio, brevi repliche, istanze di sospensione cautelare, ecc., in quanto il contributo unificato assolve alle imposte di bollo dovute per l'intero grado del giudizio.

LITI ANTE 7 LUGLIO 2011 ① IMPOSTA DI BOLLO

Le ordinarie marche da bollo da 14,62 continueranno ad essere applicate per memorie, istanze ed altri atti relativi a controversie incardinate fino al 6 luglio 2011.

CONTRIBUTO UNIFICATO: SANZIONI

NO SANZIONE PROCESSUALE

SANZIONE AMMINISTRATIVA

➤ Dal 100 al 200 % , oltre interessi

(art. 16 del D.P.R. 115/2002 rinvia all'art. 71 del D.P.R. 131/86)

La segreteria della Commissione Tributaria, qualora riscontri omessi o carenti versamenti del contributo unificato, notifica un invito al pagamento, con espressa avvertenza che in caso di mancato pagamento entro un mese procederà all'iscrizione a ruolo. La ricevuta dell'avvenuto pagamento va depositata entro i successivi dieci giorni presso la Commissione Tributaria (art. 248 D.P.R. 115/2002).

NUOVO CONTENUTO RICORSO

Comma 3-bis dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002

NEI RICORSI TRIBUTARI OCCORRE INDICARE

- il proprio indirizzo di **posta elettronica certificata** (PEC);
- il proprio numero di **fax**;
- il **codice fiscale** della parte contribuente.

SANZIONE: AUMENTO DEL 50%

CONTRIBUTO UNIFICATO

Nessuna sanzione processuale.

L'indicazione del codice fiscale è prevista anche dall'art. 18 del D. Lgs. 546/92, in tema di contenuto del ricorso, ma la norma non commina alcuna sanzione per tale inosservanza.

Parte VI

La costituzione in giudizio della parte resistente

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE

(Art. 23)

In primo grado la parte resistente è sempre l'Ufficio / Ente che ha emanato l'atto impugnato

LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVIENE:

entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso (termine meramente ordinatorio)

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE

(Art. 23)

La costituzione avviene mediante deposito del fascicolo contenente:

- **LE CONTRODEDUZIONI** in tante copie quante sono le parti chiamate in giudizio
- eventuali ulteriori documenti prodotti

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE

(Art. 23)

TERMINE PER LA COSTITUZIONE

DIES A QUO : dalla ricezione del ricorso
termine ultimo?

EFFETTI DELLA COSTITUZIONE TARDIVA

- termine ordinatorio (cfr. C.Cost. 144/2006)
- decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio (Cass. 18962/2005 , 21212/2004)
- NO avviso di trattazione e dispositivo

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE

(Art. 23)

Atto non portato alla conoscenza della controparte

COPIE PER CONTROPARTI

- violazione non sanzionata

Il monitoraggio del fascicolo di causa

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE

(Art. 23)

CONTENUTO DELL'ATTO DI CONTRODEDUZIONI

- a) presa di posizione su motivi del ricorso
- b) indicazione delle prove di cui ci si intende valere
- c) eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio
- d) eventuale chiamata di terzi in causa

Parte VII

Contenuto delle controdeduzioni

CONTENUTO DELLE CONTRODEDUZIONI

- analisi puntuale del ricorso
- elementi formali
- elementi sostanziali

CONTENUTO DELLE CONTRODEDUZIONI

- identificazione dell'oggetto
- verifica dei singoli rilievi
- evidenziazione dei motivi
- analisi della domanda

STUDIO DELLA CONTROVERSA

- riesame dell'atto alla luce dei rilievi formulati
- ricerca e verifica:
 - della giurisprudenza
di legittimità, di merito, locale
 - della prassi
 - della dottrina piu' autorevole

Parte VIII

Il principio di non contestazione

PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE

DISPONIBILITA' DELLE PROVE – art. 115 C.p.c.

- Il giudice, nel decidere la causa, deve porre a fondamento della decisione anche i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita
- Si chiama tecnicamente “principio di non contestazione”, e la Corte di Cassazione lo riteneva già applicabile al rito del lavoro ed a quello civile e tributario

PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE

DISPONIBILITA' DELLE PROVE – art. 115 C.p.c.

- Sul giudice incombe il dovere di ritenere non abbisognevole di prova i fatti non espressamente contestati
- Se la commissione tributaria viola tale principio incorre nel vizio di ultrapetizione ex art. 112 Cpc

PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE

DISPONIBILITA' DELLE PROVE – art. 115 C.p.c.

- Il giudice dovrà astenersi da qualunque controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente (Cass. SS.UU. 7631/2002)

PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE

DISPONIBILITA' DELLE PROVE – CTR SICILIA

*“... parte appellante ha rappresentato già in primo grado la circostanza, non contestata dall’Agenzia delle Entrate (e **che pertanto deve ritenersi provata sia ai sensi dell’art. 115 c.p.c., così come modificato dalla L. 69/2009 sia in ragione del principio processuale di “di non contestazione” che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile al processo tributario**) che una parte non precisata di...*

(Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sentenza n. 35/16/11 dep. il 18.1.2011)

fine

Il ricorso tributario – fine prima parte

IL RICORSO TRIBUTARIO

Parte I

Iscrizione a ruolo del ricorso ed esame preliminare

ISCRIZIONE A RUOLO DEL RICORSO

(Art. 25 e 26)

- La segreteria iscrive il ricorso nel Ruolo Generale
- Viene formato il fascicolo d'ufficio contenente:
 - fascicolo della parte ricorrente
 - fascicolo delle altre parti
 - documenti eventualmente allegati a tali fascicoli

ASSEGNAZIONE DEL RICORSO

- Il presidente della commissione tributaria assegna il ricorso ad una delle sezioni

LA MANIFESTA INAMMISSIBILITA'

Scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, il Presidente esamina preliminarmente il ricorso (Art. 27); nei casi espressamente previsti, **se manifesta, ne dichiara l'inammissibilità ovvero** – ricorrendone i presupposti – **dispone la sospensione l'interruzione o l'estinzione del processo.**

IL RECLAMO AVVERSO IL DECRETO PRESIDENZIALE

Avverso il citato provvedimento è ammesso **reclamo** (da non confondere con quello di cui all'art. 17-bis) **da notificare entro 30 giorni** (termine perentorio) dalla comunicazione da parte della segreteria (Art. 28)

LA GESTIONE DEL RECLAMO AVVERSO IL DECRETO PRESIDENZIALE

Entro i 15 giorni successivi alla notifica del reclamo il reclamante provvede al deposito in Commissione.

Controparte può produrre memorie nel termine di 15 giorni. *(N.B. termini ordinari dimezzati)*

La Commissione decide immediatamente in Camera di Consiglio.

Parte II

I motivi aggiunti

I MOTIVI AGGIUNTI (ART. 24)

In via eccezionale è possibile integrare i motivi del ricorso o dedurre di nuovi se sono stati depositati documenti prima non conosciuti.

La memoria aggiunta deve essere intesa come **integrazione delle ragioni in fatto e diritto** delle censure già contenute nel ricorso introduttivo.

I MOTIVI AGGIUNTI

- Per l'integrazione dei motivi **deve essere redatto un apposito atto che abbia i medesimi requisiti del ricorso.**
- Sono ammissibili i motivi aggiunti basati sulla sopravvenuta invalidità dell'atto impugnato.
- **Non sono ammissibili i motivi che si basano su fatti conosciuti** (es. successiva conoscenza di norme) **o circostanze sopravvenute** (es. nuovo indirizzo giurisprudenziale) **dopo la proposizione del ricorso.**

I MOTIVI AGGIUNTI

- La **MEMORIA INTEGRATIVA** deve essere notificata alla controparte con la stessa procedura del ricorso sia per le modalità di notifica che per le attestazioni di copia conforme all'originale.
- La **MEMORIA INTEGRATIVA** deve essere notificata entro il **TERMINE PERENTORIO di 60 GIORNI** dalla data in cui l'interessato ha avuto notizia del deposito dei documenti prima non conosciuti (*c.d. presunzione assoluta di conoscenza*).

I MOTIVI AGGIUNTI

- La **MANCANZA DEGLI ELEMENTI** sopra indicati dà luogo alla **inammissibilità** della memoria integrativa.
- **L'interessato deve depositare** presso la Commissione Tributaria, **entro 30 giorni dalla notifica, l'originale della memoria notificato** a mezzo ufficiale giudiziario o la copia della stessa consegnata con la ricevuta di consegna o la copia di quella spedita con la ricevuta di spedizione.

LA MEMORIA INTEGRATIVA

- **Il deposito tardivo** comporta l'**inammissibilità della memoria**.
- **Se** al momento in cui la parte **ha avuto notizia del deposito** del documento non precedentemente conosciuto è stata già fissata la data di trattazione, a pena di inammissibilità l'interessato deve dichiarare che intende proporre motivi aggiuntivi e chiedere contestualmente il rinvio dell'udienza.

LA MEMORIA INTEGRATIVA

- La **trattazione in camera di consiglio o l'udienza di discussione deve essere rinviata** ad altra data per consentire gli adempimenti necessari.
- La dichiarazione va effettuata con atto scritto e deve essere presentata non oltre la trattazione in camera di consiglio o in caso di discussione in pubblica udienza almeno un giorno prima.
- **Dopo la presentazione della memoria integrativa la controparte può presentare controdeduzioni.**

Parte III

La produzione di documenti

LA PRODUZIONE DI DOCUMENTI

Le parti possono **depositare documenti ex art. 32 D. Lgs. 546/92**

fino a 20 GIORNI LIBERI PRIMA

della data di trattazione del ricorso.

Non vi è obbligo da parte della Commissione Tributaria di comunicare alle parti il deposito dei documenti.

LA PRODUZIONE DI DOCUMENTI

I documenti devono essere **elencati** negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in **apposita nota** sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti.

Le valutazioni strategiche dei tempi di produzione

LA PRODUZIONE DI DOCUMENTI

NATURA PERENTORIA DEL TERMINE

Il termine per la produzione di documenti, seppur non espressamente previsto, è da considerarsi **perentorio**, e quindi sanzionato con la **decadenza**, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie rispetto al diritto di difesa ed al principio del contraddittorio.

Corte di Cassazione , Sez. V, n. 655 del 15.01.2014

Corte di Cassazione, Sez. V, n. 3661 del 24.02.2015

Parte IV

Le memorie illustrative

LE MEMORIE ILLUSTRATIVE (ART. 32 D.LGS. 546/92)

MEMORIA ILLUSTRATIVA

Può essere depositata **FINO A 10 GIORNI LIBERI PRIMA** della data di trattazione del ricorso (termine perentorio) e deve contenere:

- intestazione alla Commissione Tributaria;
- indicazione della sezione assegnataria del ricorso;
- parti ed oggetto del processo;
- numero del registro generale del ricorso;

PRESENTAZIONE DI MEMORIE (ART. 32 D.LGS. 546/92)

- data di presentazione del ricorso;
- data di trattazione del ricorso;
- motivi diretti a meglio illustrare quanto già indicato nel ricorso e nella memoria aggiunta o integrativa dei motivi del ricorso .
- la memoria illustrativa deve essere depositata unitamente a tante copie quante sono le parti in carta semplice;

PRESENTAZIONE DI MEMORIE (ART. 32 D.LGS. 546/92)

- il deposito può essere effettuato anche per posta.
- È ammesso l'invio tramite fax a condizione che l'originale venga depositato nei termini di legge.
- Non vi è obbligo da parte della Commissione di comunicare alle parti il deposito delle memorie.

PRESENTAZIONE DI MEMORIE (ART. 32 D.LGS. 546/92)

- L'adempimento come opportunità
- Il contenuto simile a quello della “comparsa conclusionale”
- La natura del termine di dieci giorni liberi prima.

Parte V

La breve replica e la fissazione d'udienza

LA BREVE REPLICA

BREVI REPLICHE SCRITTE

(ART. 32 D.LGS. 546/92)

se la controversia viene **trattata in camera di consiglio** ciascuna parte può depositare presso la segreteria della commissione, **fino a cinque giorni liberi prima della data di trattazione**, brevi repliche scritte.

TRATTAZIONE DELLA CONTROVERSIA

COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA E RELATIVE MODALITÀ (ART. 31, D.LGS. N. 546/92)

- Fissata la data di trattazione e nominato il relatore, la controversia va all'esame del Collegio.
- l'udienza non può essere fissata anteriormente al termine di 60 giorni stabilito per la costituzione in giudizio della parte resistente, decorrente dalla data di notifica o ricezione del ricorso all'ufficio impositore.

TRATTAZIONE DELLA CONTROVERSA

- La segreteria comunica con avviso alle parti costituite la data di trattazione **almeno trenta giorni liberi prima**.
- La comunicazione inviata **al domicilio eletto** del contribuente deve indicare gli estremi della controversia, la sezione assegnataria, l'avviso che la causa sarà trattata in camera di consiglio a meno che non venga richiesta la trattazione in pubblica udienza.

TRATTAZIONE DELLA CONTROVERSIA

- **L'inosservanza dei termini** sopra indicati, del contenuto e delle modalità di comunicazione, **comportano la nullità della sentenza a seguito della invalida costituzione del contraddittorio** (Cass. 9748/90, Cass. Sez. Trib. nn. 10477/2000, 11229/2000, 5807/2001, 8133/2001).
- **IL VIZIO È ECCEPIBILE DALLA PARTE IN APPELLO.**
- l'avviso di trattazione, nel caso di cambiamento di residenza o revoca del domicilio eletto non comunicato dalla parte alla segreteria, viene depositato presso la segreteria e ritenuto idoneo a costituire il contraddittorio.

TRATTAZIONE DELLA CONTROVERSIA

La presenza della parte in sede di pubblica udienza sana i difetti della mancata o tardiva comunicazione.

La comunicazione deve essere inviata alle parti anche quando, per giustificate ragioni, viene rinviata dal Presidente di sezione l'udienza di trattazione.

La comunicazione è inviata altresì in caso di udienza di sospensione cautelare , a prescindere dalla costituzione in giudizio della parte resistente.

Parte VI

La trattazione della controversia in Camera di Consiglio

TRATTAZIONE DELLA CONTROVERSIA

Nel processo tributario, il rito prevede che la **regola** è la trattazione in **Camera di Consiglio**, **senza l'intervento della parte o del suo difensore**

Tuttavia, la parte che ne ha interesse **può richiedere la trattazione in pubblica udienza** e, dunque, partecipare alla discussione orale.

La valutazione della opportunità/convenienza di trattare la controversia in pubblica udienza.

TRATTAZIONE DELLA CONTROVERSIA

Nella **trattazione avviene in Camera di Consiglio**, senza la presenza delle parti, il relatore espone al Collegio gli aspetti della controversia.

Il segretario che assiste all'udienza redige il verbale.

Il Collegio, dopo gli approfondimenti necessari delibera la decisione.

TRATTAZIONE DELLA CONTROVERSIA

Il Presidente di sezione è tenuto a rinviare l'udienza di trattazione:

- in caso di giustificate ragioni relative alla composizione del Collegio ovvero ad esigenze dello stesso;
- quando la parte dichiara, a seguito del **deposito di documenti prima non conosciuti**, di volere **presentare motivi aggiunti**.

TRATTAZIONE DELLA CONTROVERSIA

Il Collegio, nel caso in cui ritenga necessario per la decisione **acquisire ulteriori elementi istruttori**, può disporre **il differimento della trattazione**.

Tale differimento verrà comunicato alle parti, a cura della segreteria, almeno trenta giorni liberi prima.

Parte VII

La trattazione della controversia in pubblica udienza

TRATTAZIONE DELLA CONTROVERSIA

TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA (ARTT. 32, 33 D.LGS. N. 546/92)

Ciascuna parte può richiedere che la controversia sia trattata in **pubblica udienza** (art. 33, d.lgs. n. 546/92) a mezzo di apposita istanza, che non necessita di motivazione, fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza.

L'istanza deve essere:

- **notificata alle altre parti**
- **depositata presso la segreteria della Commissione Tributaria**

TRATTAZIONE DELLA CONTROVERSIA

A tal proposito **dovranno essere depositati in alternativa:**

- l'originale dell'istanza con la relata di notifica;
- la copia dell'istanza consegnata con la ricevuta di consegna;
- la copia dell'istanza spedita con la ricevuta di spedizione.

TRATTAZIONE DELLA CONTROVERSIA

La richiesta di trattazione della controversia in pubblica udienza può essere inserita nel corpo dell'**atto introduttivo del giudizio**.

Se **inserita in una memoria illustrativa** o altro atto che non prevede il mero deposito in Commissione Tributaria, deve essere comunque assolto **l'onere della notifica alla controparte**.

TRATTAZIONE DELLA CONTROVERSIA

LA PUBBLICA UDIENZA

In udienza il **relatore espone al Collegio gli aspetti della controversia.**

Il Presidente, successivamente a tale esposizione, **ammette le parti alla discussione.**

Il segretario che assiste all'udienza redige il verbale.

TRATTAZIONE DELLA CONTROVERSIA

IL RINVIO A UDIENZA FISSA

La Commissione Tributaria può **disporre il differimento della discussione a udienza fissa**, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva, scritta o orale, è resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti (art. 34 D.Lgs. n. 546/92).

TRATTAZIONE DELLA CONTROVERSIA

Il differimento ad **udienza fissa** comporta l'**immutabilità del collegio giudicante**.

Se la sentenza successivamente viene emessa da un **collegio composto diversamente, è affetta da nullità**, che, se dedotta in sede di gravame, determina la **rimessione dalla causa al primo giudice** (art. 59, c. 1, lett. d).

Parte VIII

La gestione della pubblica udienza

LA GESTIONE DELL'UDIENZA

L'udienza di discussione di una causa è sempre un momento **delicato**.

Nei **giudizi tributari**, si risolve in un unico momento nel quale:

- si illustra per la prima volta il **caso** alla Commissione;
- si discute il merito
- si evidenziano le prove fornite
- si precisano le **conclusioni**.

Un'unica udienza nella quale “ci si gioca tutto”.

LA PREPARAZIONE DELL'UDIENZA

ATTIVITA' PRELIMINARI

visionare preventivamente il fascicolo

ritirare controdeduzioni controparte, eventuali

→ memorie e/o documenti

→ riesaminare intera posizione processuale

aggiornamento giurisprudenziale

L'UDIENZA

- **consultare ruolo d'udienza e attendere turno**
- **ascoltare** con attenzione esposizione **relatore**
- discussione: **utilizzare al meglio** il poco **tempo** a disposizione, concentrandosi più su argomenti "forti", meno su eventuali eccezioni pretestuose
- **prevenire** argomentazioni controparte

L'UDIENZA

- **opporsi** ad eventuali produzioni documentali
- chiedere **verbalizzazione** di fatti rilevanti o eccezioni particolari
- concludere con le **richieste** di accoglimento del ricorso e condanna alle spese di controparte
- mantenere atteggiamento di **decoro** e rispetto

Parte IX

La sentenza

DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO GIUDICANTE

(Art. 35)

Dopo la discussione in pubblica udienza o, nel caso di trattazione in camera di consiglio, dopo l'esposizione del relatore, il collegio giudicante:

Delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio con sentenza

La decisione non può essere parziale (limitata solo ad alcuni quesiti) o non definitiva

CONTENUTO DELLA SENTENZA

(Art. 36)

- La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano ed intestata alla Repubblica italiana

Elementi essenziali della sentenza:

- Indicazione collegio, parti ed eventuali difensori
- Breve esposizione dello svolgimento del processo
- Richieste delle parti
- Breve esposizione dei motivi in fatto e in diritto
- Dispositivo
- Data di deliberazione e sottoscrizione sia del presidente che dell'estensore

PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

(Art. 37)

- Pubblicità: la sentenza è resa pubblica tramite il deposito nella segreteria della commissione tributaria
- Il deposito è previsto entro 30 giorni (termine ordinario) dalla data di deliberazione

Comunicazione del solo dispositivo della sentenza:

- Entro 10 giorni dal deposito della sentenza integrale nella segreteria

TERMINI PER LE IMPUGNAZIONI

(art. 38/546 e art 327 cpc)

- **60 GIORNI** SE LA SENTENZA VIENE NOTIFICATA
(c.d. **termine breve**)
- **6 MESI** se la sentenza **non** viene notificata (c.d. **termine lungo**) per i giudizi incardinati in primo grado **dopo** il 4.7.2009
- 1 anno se la sentenza non viene notificata per i giudizi incardinati **prima** del 4.7.2009

RILEVANZA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI (L. 742/69)

LA NOTIFICA DELLA SENTENZA

**NOTIFICA SENTENZE ANCHE DIRETTAMENTE,
SENZA AGENTE NOTIFICATORE**

Modifiche dell'art. 3 DL 40/2010

**a) all'art. 38 c. 2/546 - Richiesta di copie e notificazione
della sentenza - ...**

[2] Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti *a norma dell'articolo 16* depositando, nei successivi trenta giorni l'originale o copia autentica dell' originale notificato ...

LA NOTIFICA DELLA SENTENZA

Modifiche dell'art. 3 DL 40/2010

a) all'art. 38 c. 2/546 - Richiesta di copie e notificazione della sentenza - ...

[2] ... *ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l' inserisce nel fascicolo d' ufficio.*

Parte X

La correzione della sentenza

CORREZIONE DELLE SENTENZE

Il **procedimento ex artt. 287 e 288 c.p.c.** è diretto solamente ad **eliminare un errore** commesso **nell'esposizione di quanto deciso**, senza investire il processo formativo del convincimento del giudice.

Si considera **errore materiale** ciò che interviene non nella formazione del giudizio ma nella semplice formazione della sentenza.

CORREZIONE DELLE SENTENZE

L'errore materiale non provoca la nullità della sentenza e **può essere corretto in ogni tempo** in quanto non riguarda la sostanza del giudizio.

Il procedimento di correzione richiede l'**istanza** di parte non essendo ammissibile una correzione d'ufficio.

Tutte le parti sono legittimate alla **proposizione dell'istanza**

fine

Ricorso parte II - fine

PROCESSO TRIBUTARIO: ESTINZIONE

Parte I

Rinuncia e inattività delle parti

RINUNCIA AL RICORSO

(Art. 44)

IL PROCESSO SI ESTINGUE PER ***RINUNCIA AL RICORSO***

Il ricorrente che rinuncia deve **rimborsare le spese alle altre parti** salvo diverso accordo fra loro.

La liquidazione è fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile, che costituisce titolo esecutivo.

La **rinuncia non produce effetto se non è accettata** dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.

INATTIVITA' DELLE PARTI (Art. 45)

Il processo si estingue per *inattivita' delle parti*

E' il caso in cui la parte che deve **proseguire, riassumere, integrare** il giudizio, non vi provvede entro i termini stabiliti

L'estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d'ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti.

Parte II

La cessata materia del contendere

CESSAZIONE MATERIA DEL CONTENDERE (ART. 46, D.LGS. N. 546/92)

Il **giudizio si estingue**, in tutto o in parte, nel caso in cui si verifichi una situazione che **elimina il contrasto tra le parti e renda superflua una decisione**.

Si configura tale ipotesi:

- definizioni di pendenze tributarie con condoni o sanatorie tributarie;
- esercizio di autotutela da parte dell'erario;
- pagamento parziale o totale del credito contestato.
- conciliazione giudiziale;
- **L'estinzione opera di diritto** ed è dichiarata con decreto del Presidente o con sentenza della Commissione.

SPESE DI GIUDIZIO

Le **spese di giudizio** sono diversamente regolate in base alle varie **cause di estinzione**.

- in caso di **rinuncia al ricorso**:

il ricorrente deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo un diverso accordo tra loro;

- in caso di **inattività delle parti**:

le spese di giudizio sono a carico di ciascuna parte che le ha anticipate;

- In caso di **cessazione della materia del contendere**:

- **le spese di lite rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate**, salvo diverse disposizioni di legge.

SPESE DI GIUDIZIO

CAUSE DI CESSAZIONE

- **Condono:** le spese di giudizio sono a carico delle parti che le hanno sostenute
- **Atto impositivo ritirato o annullato dall'Amministrazione Finanziaria o Ente Locale:** applicazione del principio della *soccombenza virtuale*. Il Giudice quindi può **condannare** l'Amministrazione Finanziaria o Ente Locale al pagamento delle spese.

SPESE DI GIUDIZIO

- **La parte soccombente è generalmente condannata alle spese di giudizio ed essa deve provvedere al rimborso delle spese sostenute dalla parte vittoriosa (attenzione alla fatturazione). Sono compresi anche gli onorari dei difensori (e il contributo unificato).**
- **Se vi sono più parti soccombenti la condanna è riferita a ciascuna di esse in relazione al rispettivo interesse nella causa.**
- **Il Collegio può condannare in solido tutte le parti o quelle di esse che hanno un interesse comune.**

IMPUGNABILITA' DELLA SENTENZA DI ESTINZIONE

CORTE DI CASSAZIONE n. 25683 del 15.11.2013

Impugnabilità della sentenza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, nel caso in cui la parte si dolga dell'errore commesso dal giudice nell'interpretazione della norma processuale ovvero nel rilevare la sussistenza dei presupposti della cessazione della materia del contendere, ed intenda invece proseguire per ottenere una pronuncia nel merito.

fine

Estinzione del processo - fine

LA SOSPENSIONE DEGLI ATTI DELLA RISCOSSIONE

Parte I

La riscossione in pendenza di giudizio

LA RISCOSSIONE FRAZIONATA

Le singole leggi d'imposta prevedono le regole per la **riscossione frazionata** dei tributi in pendenza del ricorso di primo grado.

Il D. Lgs. 546/92 prevede l'istituto della **sospensione cautelare in primo grado** e dispone per la **riscossione dopo il deposito della sentenza** di primo grado e negli ulteriori gradi di giudizio.

LA SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE

Il D. Lgs. 472/97 prevede la **sospensione cautelare delle sanzioni** in secondo grado

Il D.L. 70/2011 prevede la **sospensione ope legis** della riscossione in casi particolari

Il D.P.R. 602/73 prevede la **sospensione amministrativa**

LA RISCOSSIONE FRAZIONATA

In materia di accertamento delle **imposte dirette** e dell'**iva** è prevista, in pendenza di giudizio, la possibilità di affidare il carico all'agente per la riscossione limitatamente:

- a **1/3 delle imposte e degli interessi**
- senza sanzioni

In materia di **tributi locali** non è prevista la riscossione frazionata in pendenza di giudizio e viene quindi iscritto a ruolo l'intero.

I TEMPI DELLA RISCOSSIONE

La rilevanza della **variabile tempo**

- con gli accertamenti esecutivi
- con le cartelle di pagamento
- con fermo ed ipoteca

e le diverse possibilità di sospendere e/o rateizzare il carico tributario, in via giudiziale o amministrativa.

I tempi della giustizia tributaria.

Parte II

La sospensione *ope legis* e quella amministrativa

LA SOSPENSIONE *OPE LEGIS* DELLE PROCEDURE DI RISCOSSIONE

D.L.
70/11
L. 106/
2011

L'esecuzione dell'accertamento è **automaticamente sospesa per un periodo di 180 giorni dalla data di affidamento in carico all'agente della riscossione.** L'affidamento avviene decorsi i 60 giorni (o la tempistica maggiore in caso di accertamento con adesione e interruzione feriale) per proporre ricorso, oltre i 30 giorni successivi ancora utili per il pagamento. Ne consegue che **l'esecuzione è sospesa per 270 giorni** dalla notifica dell'accertamento.

LA SOSPENSIONE OPE LEGIS

**D.L.
70/11
L. 106/
2011**

La previsione di una **durata massima della sospensione** comporta che, **oltre tale termine**, in assenza di provvedimento della Commissione Tributaria che dispone la sospensione con Ordinanza, l'Agente per la Riscossione può **procedere** con l'azione esecutiva.

Se successivamente interviene la decisione del giudice, l'esattore dovrà soprassedere dal compiere gli ulteriori atti.

LA SOSPENSIONE OPE LEGIS

D.L.
70/11
L. 106/
2011

La sospensione “*automatica*” (ovvero *ope legis*), per esplicita previsione normativa **NON SI APPLICA con riguardo alle azioni cautelari e conservative**, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

Inoltre, **se gli agenti della riscossione**, successivamente all’affidamento in carico degli atti impositivi, **vengono a conoscenza di elementi atti a dimostrare il fondato pericolo per la riscossione**, non trova applicazione la predetta sospensione automatica.

LA SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA

Rimane la possibilità di richiedere la sospensione in via amministrativa, ex art. 19 DPR 602/73.

*“il ricorso contro il ruolo ... non sospende la riscossione; tuttavia, l’Ufficio ... ha **facoltà di disporla** in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente.*

*Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga **fondato pericolo per la riscossione.***

SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA

Ormai poco utilizzata

Rimessa alla discrezionalità dell'ente impositore

Difficilmente concessa, da quando è possibile richiederla al giudice tributario.

Parte III

La sospensione cautelare: presupposti

LA SOSPENSIONE CAUTELARE

(Art. 47 D. Lgs. 546/92)

La sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato può essere concessa in primo grado se ricorrono contestualmente due requisiti

- *Il fumus boni juris*
parvenza di buon diritto

- *Il periculum in mora*
danno grave e irreparabile

LA SOSPENSIONE CAUTELARE

(Art. 47 D. Lgs. 546/92)

Il concetto di danno **grave e irreparabile**

Verifica della **situazione soggettiva** del contribuente al momento della proposizione dell'istanza, con riferimento agli importi iscritti a ruolo (1/3 o l'intero)

Se **persona fisica**, dimostrazione:

- ❖ insufficienza redditi disponibili
- ❖ scarsa consistenza patrimoniale
- ❖ impossibilità di rateazione del carico

LA SOSPENSIONE CAUTELARE

(Art. 47 D. Lgs. 546/92)

Il concetto di danno **grave e irreparabile**

Se impresa o **persona giuridica**, dimostrazione:

- ❖ situazione economica di periodo
- ❖ situazione finanziaria
- ❖ dettaglio affidamenti
- ❖ dettaglio utilizzi

LA SOSPENSIONE CAUTELARE

(Art. 47 D. Lgs. 546/92)

Valorizzazione ripercussioni:

- ❖ sull'ordinaria attività di gestione
- ❖ livelli occupazionali
- ❖ sulla possibilità di effettuare investimenti strategici

Parte IV

La sospensione cautelare: l'istanza

LA SOSPENSIONE CAUTELARE

(Art. 47 D. Lgs. 546/92)

MODALITA' DI RICHIESTA DELLA SOSPENSIONE CAUTELARE IN PRIMO GRADO:

Istanza motivata proposta

- nel **ricorso**
- con **atto separato** da notificarsi alle altre parti costituite e depositare in segreteria

LA SOSPENSIONE CAUTELARE

(Art. 47 D. Lgs. 546/92)

LE MODALITA' DI REDAZIONE DELL'ISTANZA:

- nel **ricorso**
- in caso di **atto separato**
- **la particolare** richiesta con **provvedimento d'urgenza** ai sensi del comma 3 dell'art. 47

LA SOSPENSIONE CAUTELARE (Art. 47 D. Lgs. 546/92)

Fissata dal Presidente della Commissione l'udienza per la **prima camera di consiglio utile**, ne viene data comunicazione almeno **10 giorni liberi prima**.

L'istanza di sospensione è decisa entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.

LA SOSPENSIONE CAUTELARE (Art. 47 D. Lgs. 546/92)

IL COLLEGIO GIUDICANTE:

- sentite le parti in camera di consiglio
- deliberato il merito

PROVEDE CON ORDINANZA MOTIVATA

- NON impugnabile.

Il dispositivo dell'ordinanza viene immediatamente comunicato alle parti in udienza ed è prevista la condanna alle spese della fase cautelare (modifiche introdotte dal 1.1.2016).

LA SOSPENSIONE CAUTELARE

(Art. 47 D. Lgs. 546/92)

La sospensione può essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia.

In caso di accoglimento, la trattazione del merito deve essere fissata non oltre 90 giorni dalla pronuncia

GLI EFFETTI DELLA SOSPENSIONE CESSANO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

Parte V

La sospensione cautelare: la giurisprudenza

RISCHIO PROSECUZIONE ATTIVITA' PER ESPOSIZIONI BANCARIE

Ord. n. 1 del 29 maggio 1996 della Comm. trib. prov. di Savona, Sez. I - Pres. Aschero, Rel. Schito

Deve essere accolta l'istanza di sospensione dell'esecuzione in considerazione della situazione finanziaria della società, con consistenti documentate esposizioni bancarie, che possono pregiudicare la prosecuzione dell'attività esercitata.

***LIEVE ENTITA' SOMME RICHIESTE:
NON C'E' PERICULUM IN MORA***

***Ord. del 29 giugno 1996 della Comm. trib. prov. di Lecce, Sez.
VI - Pres. Terzi, Rel. Maci***

Non può essere accolta l'istanza di sospensione dell'esecuzione se il fumus boni iuris appare incerto (reiterabilità o non reiterabilità dell'agevolazione fiscale sulla prima casa) e altrettanto incerto è il periculum in mora, dato che è richiesto il pagamento di una somma non proibitiva (lire 5.600.000).

TEMPI LUNGI PER L'UDIENZA: SOSPENSIONE CON DECRETO PRESIDENZIALE INAUDITA ALTERA PARTE Decr. del 6 luglio 1996 della Comm. prov. di Udine

Sussiste il pericolo di danno grave ed irreparabile nel caso in cui le passività di una S.p.a. - documentate mediante produzione del bilancio - siano tali per cui un ulteriore esborso di 1700 milioni potrebbe portare a modificare i piani previsionali dell'attività sociale, ovvero a nuovi indebitamenti suscettibili anche di creare situazioni irreparabili. E' ravvisabile l'eccezionale urgenza di provvedere alla sospensione cautelare da parte del Presidente della Commissione provinciale quando - per quanto esposto dal ricorrente - il procedimento esecutivo potrebbe essere attivato in tempi brevi e considerato che la prima camera di consiglio utile sarebbe fissata in tempi lunghi

FIDEIUSSIONE A GARANZIA Ord. n. 10 del 30 luglio 1996 (ud. del 22 luglio 1996) Comm. trib. prov. di Salerno, Sez. I

Ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la Commissione tributaria provinciale può disporre la provvisoria sospensione dell'atto impugnato (nel caso di specie limitatamente ad alcune poste dell'accertamento e subordinatamente alla prestazione di cauzione idonea a garantire, in caso di rigetto del ricorso, il soddisfacimento dell'ingente credito tributario) qualora sia configurabile il duplice requisito del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* con riguardo all'ammontare delle somme oggetto all'accertamento ed alla natura dell'attività esercitata dalla società.

GIUDIZIO SOMMARIO DI PROBABILITA'

Ord. del 7 ottobre 1996 della Comm. prov. Milano, Sez. XXXIV

Il procedimento cautelare di cui all'art. 47 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è configurabile quale giudizio sommario di probabilità con riferimento al fumus boni iuris che appare dal contesto degli atti di causa; l'approfondito esame della legittimità dell'atto impugnato è rimesso al giudizio tributario ordinario. Lo "scarto" fra gli interessi passivi necessariamente sostenibili dal ricorrente per assolvere l'obbligazione tributaria e quelli attivi a lui dovuti dal legittimato passivo nel caso egli sia vittorioso nel giudizio ordinario, costituisce danno irreparabile, ma per assumere rilevanza nel procedimento cautelare tale "scarto" deve essere "grave" così da rendere pregiudizio alla situazione personale e giuridico-patrimoniale del ricorrente.

ALIENAZIONE IMMOBILI

Ord. n. 1 del 10 gennaio 1997

della Comm. trib. prov. di Firenze, Sez. XVII - Pres. Sarri

L'alienazione del patrimonio immobiliare in tempi brevi e comunque tali da non consentire il realizzo del giusto corrispettivo configura il pericolo del danno grave ed irreparabile che legittima la sospensione dell'atto impugnato.

GRAVE ED IRREPARABILE PREGIUDIZIO

Comm. trib. reg. di Roma, Sez. XIV, sent. 29 settembre 2009, n. 320 (Pres. Cellitti, Rel. Pennacchia)

Il Collegio, vista la non manifesta infondatezza del ricorso per Cassazione e l'esistenza del «periculum» e ritenuto che l'elevato importo della cartella di pagamento (€ 14.358.727,12) potrebbe determinare un **grave ed irreparabile pregiudizio alla propria attività**, ritiene nel caso **che sussistono** i requisiti previsti dall'art. 373, richiamato dall'art. 62, co. 2, D.Lgs. 546/1992, **per la conferma della sospensione dell'esecuzione degli effetti** della sentenza innanzi richiamata fino all'esito del giudizio di Cassazione.

PRESUPPOSTI DEL FUMUS BONI IURIS

*Ord. n. 9 del 20 giugno 2011 (ud. del 9 maggio 2011) della
Comm. trib. reg. di Milano, Sez. XVIII – Pres. e Rel. D'Isa*

Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 217/2010, il giudice tributario, al pari del giudice civile, può sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado gravata da appello sfavorevole al contribuente, in costanza, ovviamente, dei presupposti di legge (fumus boni iuris e periculum in mora). L'apparente fondatezza dell'appello, nella specie, è stata ravvisata nella poco coerente e approfondita motivazione della sentenza che aveva respinto il ricorso.

PRESUPPOSTI DEL FUMUS BONI IURIS

*Ordinanza n. 18 del 22 aprile 2013 Commis. Trib. Regionale,
Cagliari, Sez. I - Pres. – Rel. Lener Alessandro*

E' legittima la sospensione cautelare concessa dal Giudice tributario di secondo grado durante la litispendenza del ricorso per cassazione, qualora abbia sia stato accertato il fumus boni iuris ed il periculum in mora. Nel caso di specie successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione, il Tribunale penale aveva accertato l'insussistenza dei reati contestati e pertanto, in presenza della condizione di perdurante crisi finanziaria, risultavano integrati rispettivamente il fumus boni iuris che il periculum in mora.

PERICULUM: EFFETTI INSUSCETTIBILI DI RIPARAZIONE ECONOMICA

***Ordinanza n. 47 del 20 marzo 2013 Commiss.
Trib. Regionale, Roma, Sez. I - Pres. Alfonso
Lauro - Rel. Chiara Bersani***

In merito ai requisiti cautelari, ritiene il giudice che l'ingenza della somma complessivamente richiesta al ricorrente sia tale, in relazione al reddito documentato della società, da concretare un danno grave ed irreparabile connesso all'esecuzione della sentenza di appello, atteso che in relazione alle condizioni economiche della istante società, l'esecuzione del credito tributario determinerebbe un effetto insuscettibile di riparazione economica.

fine

**Ricossione in pendenza di giudizio e sospensione dell'atto -
fine**

IL GIUDIZIO DI APPELLO

Parte I

**Il rinvio al codice di procedura civile
ed alle norme di primo grado**

IL PROCEDIMENTO INNANZI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

La valutazione di ricorrere in appello.

Il giudizio di secondo grado si svolge innanzi le Commissioni Tributarie Regionali territorialmente competenti (il caso delle Sezioni Staccate).

RINVIO AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art 49 D. Lgs. 546/92

Alle impugnazioni si applicano le disposizioni del Titolo III, Capo I, libro II del codice di procedura civile [escluso l'art. 337], e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto.

Dal 1.1.2016 eliminato il richiamo che escludeva all'art. 337 cpc

L'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407.

APPLICABILI LE NORME DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO

Modalità di notifica del ricorso

Modalità di deposito dell'appello

Termini per deposito atti di:

- appello
- controdeduzioni
- documenti
- memorie
- istanza pubblica udienza
- brevi repliche

Il rinvio al codice di procedura civile ed alle norme di procedura civile

MEZZI DI IMPUGNAZIONE

Art. 50 D. Lgs 546/92

APPELLO

RICORSO PER CASSAZIONE

REVOCAZIONE

Parte II

Le impugnazioni

IMPUGNAZIONI

- L'**impugnazione** è lo **strumento** predisposto dal legislatore affinché **le parti possano ottenere una revisione della sentenza emessa dal giudice di 1° grado** da parte, normalmente, di un altro giudice.
- L'esercizio del diritto di impugnazione per ragioni di certezza del diritto deve essere esercitato entro un tempo limitato e definito.
- Il mancato esercizio di tale diritto entro certi limiti dà luogo alla c.d. **cosa giudicata**.

IMPUGNAZIONI

- La **cosa giudicata** o **giudicato formale** (art. 324 c.p.c.) si ha quando la statuizione del giudice disposta con sentenza è divenuta **inoppugnabile** a seguito della intervenuta preclusione delle impugnazioni ordinarie quali:
 - regolamento di competenza;
 - appello;
 - ricorso per cassazione;
 - revocazione ordinaria.

IMPUGNAZIONI

- Per proporre appello si deve avere la **legittimazione** e l'**interesse ad impugnare** e non si deve essere verificata l'acquiescenza.
- E' legittimato alla proposizione dell'appello solamente chi è stato **parte** nel processo di **1° grado** anche in mancanza di costituzione.
- Sono legittimate a proporre appello sia le parti che hanno instaurato originariamente il processo sia quelle intervenute successivamente.

IMPUGNAZIONI

- Colui che propone appello deve avere **interesse ad impugnare** (art. 100 c.p.c.). tale interesse deve essere **concreto** in quanto deve risultare soccombente nel giudizio di grado inferiore avendo ricevuto un pregiudizio dalla sentenza emessa.
- la soccombenza è determinata dalle **domande non accolte** proposte dalle parti o da quelle in cui **vi è stata omissione di pronuncia**.

IMPUGNAZIONI

- La soccombenza non deve essere teorica ma **concretamente lesiva** degli interessi e delle pretese delle parti.
- La soccombenza può essere totale o parziale:
- si ha **soccombenza totale** quando tutte le domande avanzate dalla parte sono respinte;
- si ha **soccombenza parziale** quando solamente alcune domande della parte sono state accolte.

IMPUGNAZIONI

- Nel caso in cui una o più **domande** della parte **non** siano state **accolte** nella sentenza che nel suo complesso **dà ragione** totalmente alla stessa parte **non sussiste l'interesse ad impugnare**.
- Non esiste soccombenza nel caso in cui una parte risulti vittoriosa sulla base di motivazioni diverse da quelle presenti nei propri atti difensivi (Cass. 31.05.82, n. 3333);
- Nel caso di omissione di pronuncia su una questione prospettata dalla parte si ha soccombenza su tale questione.

Parte III

L'appello

IMPUGNAZIONI

- ***L'appello principale***

è cronologicamente la prima impugnazione della sentenza di primo grado.

- ***L'appello incidentale***

è l'impugnazione che segue nel tempo la principale

APPELLO – NOZIONE (ARTT. 52 - 53 D.LGS. N. 546/92)

APPELLO PRINCIPALE

- Dà luogo all'unico processo di appello nel quale confluiscono anche le successive impugnazioni degli altri soccombenti.
- Si applica la **riunione** dei diversi processi in uno solo, anche d'ufficio (art. 335 c.p.c.), nel caso di pluralità di appelli principali cioè nel caso in cui siano state prodotte più impugnazioni distinte contemporaneamente avverso la medesima sentenza.
- Nel caso in cui la riunione dei processi non avesse luogo, la sentenza emessa in un procedimento rende **improcedibili** tutti gli altri processi ancora pendenti

APPELLO – NOZIONE (ARTT. 52 - 53 D.LGS. N. 546/92)

- Il **tempo** costituisce il solo criterio per distinguere tra appello principale e appello incidentale e quindi è principale l'impugnazione proposta per prima.
- È applicabile l'art. **333 c.p.c.** che reputa incidentali tutte le impugnazioni, successive alla prima, rivolte contro la stessa sentenza, anche avverso un capo del tutto autonomo rispetto a quello già impugnato in via principale.

APPELLO – NOZIONE

APPELLO INCIDENTALE

- E' l'impugnazione che nel tempo segue la principale, da parte di chi intende domandare la riforma della sentenza per propri interessi, innestandosi **obbligatoriamente** nel processo instaurato dall'appello principale.
- L'**appello incidentale** è l'unica modalità perseguibile dalla parte che vuole impugnare la sentenza dopo che sia già stato proposto l'appello principale.
- E' ammesso solo in caso di **soccombenza parziale** delle parti.

Parte IV

L'appello: elementi essenziali

ELEMENTI ESSENZIALI

**NELL'ATTO DI APPELLO DEVONO ESSERE INDICATI
OBBLIGATORIAMENTE I SEGUENTI ELEMENTI:**

- Commissione Tributaria Regionale cui è diretto
- Appellante e altre parti nei cui confronti è proposto
- Estremi della sentenza impugnata

ELEMENTI ESSENZIALI

**NELL'ATTO DI APPELLO DEVONO ESSERE INDICATI
OBBLIGATORIAMENTE I SEGUENTI ELEMENTI:**

- Esposizione sommaria dei fatti
- Oggetto della domanda
- Motivi specifici dell'impugnazione
- Sottoscrizione

APPELLO

- la **manca**za o **assoluta incertezza** di uno solo degli elementi indicati o l'irrituale sottoscrizione dell'appello ne determina **l'inammissibilità**;
- l'inammissibilità dell'atto di appello **non è sanabile** con la successiva costituzione in giudizio;
- l'omessa specificazione dei motivi sussiste solo quando vi è assoluta incertezza sui limiti e la portata dell'appello

APPELLO

L'ERRATA INDICAZIONE DELLA SENTENZA APPELLATA

Corte di Cassazione Ordinanza n. 20324 del 25.9. 2014

In tema di procedimento tributario, l'erronea indicazione, nel ricorso in appello, degli estremi della sentenza impugnata (che deve essere indicata a termini dell'art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) **non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione allorché sia possibile, attraverso l'esame del contenuto del ricorso, individuare con certezza il provvedimento oggetto dell'impugnazione.**

APPELLO

L'appellante nella redazione del ricorso deve:

- delimitare l'**oggetto della sua richiesta** di riesame nei limiti in cui il giudice dovrà pronunciarsi;
- esporre le **ragioni di fatto e di diritto** in base alle quali si propone l'appello
- evidenziare le questioni che possono portare alla **riforma della sentenza** impugnata.

APPELLO

- l'appellante dovrà **riproporre** e motivare le **questioni ed eccezioni non accolte** in 1° grado
- **inammissibile** l'appello con **generica richiesta** di riforma della sentenza o rinvio integrale alle difese di primo grado
- inammissibile l'appello con la **letterale ripetizione** o un **mero richiamo** dei motivi di 1° grado e la **totale mancanza**, anche a livello di enunciazione, di una critica alla sentenza impugnata

Parte V

L'appello: termini di proposizione

APPELLO - PROPOSIZIONE

GIUDICE COMPETENTE è la commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la commissione tributaria Provinciale che ha emesso la sentenza impugnata.

TERMINI: l'appello (principale) si propone entro **60 giorni** dalla notifica della sentenza di primo grado. In assenza di notifica, si propone entro 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado

La rilevanza della sospensione feriale dei termini (mese di agosto)

TERMINI

Caso di **sovrapposizione dei termini** (breve e lungo)

PRIMA IPOTESI

1. se durante il **decorso del termine semestrale** di decadenza la **sentenza** viene **notificata** dalla parte, prevale il termine breve

Esempio:

Scadenza termine 6 mesi:	15 maggio
Notifica sentenza	31 gennaio
Scadenza appello	1 aprile (60 gg)

TERMINI

SECONDA IPOTESI

2. Notifica della sentenza fatta in prossimità della scadenza del termine lungo.

La scadenza del termine lungo non viene prorogata

Esempio:

Scadenza termine 6 mesi: 15 maggio

Notifica sentenza 20 aprile

Scadenza appello 15 maggio

APPELLO - PROPOSIZIONE

Il termine per proporre l'appello deve essere qualificato come **termine a decorrenza successiva**, con la conseguenza che, ove il *dies ad quem* del medesimo vada a scadere nella giornata di **sabato**, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, ai sensi del novellato **art. 155, comma 4, c.p.c.**

APPELLO - PROPOSIZIONE

Una volta proposto, l'appello non può essere più ripresentato, se interviene dichiarazione di inammissibilità dello stesso.

L'appello incidentale si propone **entro 60 giorni** dalla **notifica dell'appello principale** (termine perentorio);

L'appello incidentale proposto nello stesso termine dell'**appello** principale é detto **incidentale autonomo**. la sua sorte non è connessa a quella dell'appello principale

APPELLO - PROPOSIZIONE

L'appello incidentale proposto dopo i termini di impugnazione, ma pur sempre entro 60 giorni dalla notifica dell'appello principale viene definito **appello incidentale tardivo**; quest'ultimo è **collegato alla sorte dell'appello principale** e quindi perde efficacia se l'impugnazione principale viene dichiarata inammissibile.

Parte VI

L'appello: modalità di proposizione

L'APPELLO

(Art. 53)

La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale può essere appellata, dalla parte soccombente (o parzialmente soccombente), innanzi alla Commissione Regionale competente.

L'impugnazione della sentenza può essere

- integrale
- parziale,
- limitata ad alcuni punti (imposte, sanzioni, ecc.)

L'APPELLO

L'appello deve essere notificato a tutte le altre parti che hanno preso parte al giudizio di primo grado e depositato nella segreteria della commissione adita, nelle forme e nei termini previsti per il primo grado.

Il ricorso in appello va proposto a cura dell'appellante mediante :

- **consegna brevi manu**
- **spedizione in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento**
- **ufficiale giudiziario**

MODALITA' PROPOSIZIONE

Gli uffici impositori possono effettuare la notifica mediante messo comunale o messo autorizzato

Soppresso – con decorrenza 13.12.2014 – l'**obbligo** di **deposito in CTP** del ricorso in appello, qualora notificato a mezzo ufficiale giudiziario.

MODALITA' PROPOSIZIONE

(ART. 53, C. 2, D.LGS. 546/92)

L'APPELLO AL DIFENSORE COSTITUITO

La notifica dell'atto di appello personalmente alla parte vittoriosa e non presso il difensore costituito dà luogo alla nullità della notifica e non all'inesistenza della notifica che in difetto della costituzione dell'appellato viene sanata con efficacia retroattiva a seguito della rinnovazione della notifica nel termine perentorio (art. 291 c.p.c.) stabilito dal giudice (Cass. 28.3.2003, n. 4702; Cass. 2.4.2004 n. 6531).

Parte VII

L'appello: contenuto

CONTENUTO DELL'APPELLO

Per la redazione dell'atto di appello occorrono alcune attività preliminari

- analisi della sentenza
- punti da censurare
- eccezioni da riproporre
- predisposizione dell'atto

CONTENUTO DELL'APPELLO

Analisi della sentenza

- corretta esposizione e ricostruzione dei fatti
- evidenza delle eccezioni di entrambe le parti
- adeguata valorizzazione delle prove offerte
- richieste delle parti
- dispositivo

CONTENUTO DELL'APPELLO

Punti da censurare

- omessa pronuncia su eccezioni
- errata interpretazione norme
- valutazione presunzioni/prove
- non conformità tra chiesto e pronunciato
- regime delle spese

CONTENUTO DELL'APPELLO

Eccezioni da riproporre (devoluzione)

- motivi assorbiti dalla pronuncia di primo grado
- eccezioni non trattate

Valorizzazione del principio di non contestazione

- il giudicato interno

Parte VIII

Le controdeduzioni dell'appellato

APPELLO – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

APPELLATO: si costituisce in giudizio depositando presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale il fascicolo che contiene l'atto di **controdeduzioni in originale** e in copia per le altre parti **entro 60 giorni dalla notifica dell'appello**.

L'appellato si può costituire tardivamente, purchè:

- non oltre **20 giorni liberi** prima della data di trattazione dell'appello se intende presentare oltre alle controdeduzioni anche i documenti;
- non oltre **10 giorni liberi prima** della stessa data se presenta le **sole controdeduzioni**.

APPELLO – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

La Circ. Min 10.3.2006 n. 10/E specifica che *“Il comma 6 dell'articolo 3 bis del decreto legge, come convertito dalla legge n. 248 del 2005 modifica il comma 1 dell'articolo 22 del decreto n. 546 ("Costituzione in giudizio del ricorrente"), prevede la possibilità per il ricorrente di costituirsi in giudizio non più esclusivamente attraverso il deposito nella segreteria della commissione tributaria provinciale adita dell'originale del ricorso, ma anche mediante la trasmissione dello stesso a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.*

APPELLO – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

*Tale modifica si è resa necessaria a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 6 dicembre 2002, n. 520, che ha **dichiarato incostituzionale l'articolo 22, commi 1 e 2, del citato decreto n. 546, nella parte in cui non consentiva, per il deposito degli atti, ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, l'utilizzo del servizio postale.***

Norma applicabile anche in appello.

APPELLO – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

Ai fini del computo dei termini processuali, in mancanza di una specifica previsione normativa sul punto, si ritiene che vada applicata in via analogica la disposizione in materia comunicazioni e notificazioni di cui al comma 5 del precedente articolo 16, secondo cui "Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto".

APPELLO – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

L'appellato che **non si costituisce in giudizio** non può esercitare l'attività processuale a lui consentita né può ricevere gli atti stabiliti per le sole parti costituite

Il **terzo chiamato in giudizio**: si costituisce come l'appellato

Parte IX

Il contenuto delle controdeduzioni

CONTRODEDUZIONI DELL'APPELLATO

(Art. 54)

Nell'atto di controdeduzioni la parte **illustra le proprie difese, prende posizione** sui motivi dedotti da controparte e **indica le prove** di cui intende valersi, proponendo altresì le **eccezioni processuali e di merito** che non siano rilevabili d'ufficio e instando, se del caso, per la **chiamata di terzi in causa**

CONTRODEDUZIONI DELL'APPELLATO

Per la redazione delle controdeduzioni in appello occorre

- riesaminare intero fascicolo
- verificare eventuali motivi nuovi in appello
- verificare i capi della sentenza impugnati
- prendere posizione su ciascuno di essi

CONTRODEDUZIONI DELL'APPELLATO

Per la redazione delle controdeduzioni in appello occorre

- valutare l'eventuale chiamata del terzo
- evidenziare l'eventuale giudicato interno
- riproporre le eccezioni di primo grado assorbite
- formulare le conclusioni

Parte X

L'appello incidentale

APPELLO INCIDENTALE

(Art. 54, 2°c.)

Con l'atto di controdeduzioni, entro 60 giorni dalla notifica dell'appello principale, a pena di inammissibilità, la parte che ne ha interesse può proporre **appello incidentale** per la riforma di quella **parte di sentenza dove è rimasta soccombente**.

APPELLO INCIDENTALE

(Art. 54, 2°c.)

APPELLO INCIDENTALE

- solo nell'ipotesi di accoglimento/soccombenza parziale del ricorso di primo grado
- solo per la parte di sentenza di rigetto
- esclusivamente con l'atto di controdeduzioni

APPELLO INCIDENTALE

ATTENZIONE!

Il termine per il deposito dell'atto di controdeduzioni è ordinario.

Nel caso di controdeduzioni **e appello incidentale** il termine di 60 giorni è perentorio.

La notifica dell'atto di appello di sentenza parzialmente di rigetto produce per la controparte gli effetti della notifica e fa decorrere il termine breve per l'appello (incidentale) sulla rimanente "parte" di sentenza.

APPELLO INCIDENTALE

L'eventuale **tardivo deposito** dell'atto comporta l'inammissibilità dell'appello incidentale, mentre l'atto di controdeduzioni assume valenza di **costituzione (tardiva)** nel giudizio.

NON VIENE NOTIFICATO A CONTROPARTE, MA SOLO DEPOSITATO IN CTR

La necessità delle controdeduzioni sull'appello incidentale per prendere posizione e contestare tale atto.

fine

L'appello – fine prima parte

IL PROCESSO TRIBUTARIO: IL GIUDIZIO DI APPELLO

Parte I

**Domande ed eccezioni nuove, questioni non
riproposte**

QUESTIONI ED ECCEZIONI NON RIPROPOSTE, NUOVE DOMANDE ED ECCEZIONI

Le **questioni** e le **eccezioni** non accolte in primo grado che **non vengono riproposte si considerano rinunciate** (art. 56)

NON POSSONO PROPORSI (Art. 57)

- **domande nuove**
- **eccezioni nuove** (tranne se rilevabili d'ufficio)

QUESTIONI ED ECCEZIONI NON RIPROPOSTE

Cassazione Civile, Sez. V, n. 17950 del 19.10.2012

Nel processo tributario, la volontà dell'appellato di riproporre le questioni assorbite, pur **non occorrendo** a tal fine **alcuna impugnazione incidentale**, deve essere espressa **a pena di decadenza nell'atto di controdeduzioni**, da depositare nel termine previsto per la costituzione in giudizio, e non può essere manifestata in un atto successivo, perché, a norma dell' art. 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, gli atti successivi esplicano una funzione meramente illustrativa.

NUOVE PROVE IN APPELLO

ART. 58

Il giudice **non può disporre nuove prove**, salvo che non le ritenga necessarie o che la parte non **dimostri di non averle potute produrre in primo grado** per cause a lui non imputabili

E' FATTA SALVA LA FACOLTA' DELLE PARTI DI PRODURRE NUOVI DOCUMENTI

NON RIPROPONIBILITA' APPELLO INAMMISSIBILE E NORME APPLICABILI

Art. 60 → L'APPELLO DICHIARATO INAMMISSIBILE **NON PUO' ESSERE RIPROPOSTO**, anche se non e' decorso il termine stabilito dalla legge.

Art. 61 → Al procedimento di appello si applicano le norme del procedimento di primo grado, se non incompatibili con la sezione II del capo III del D. Lgs. 546/92

Parte II

L'udienza

LA GESTIONE DELL'UDIENZA

L'udienza costituisce anche in appello un momento **delicato**.

Si esaurisce infatti il sindacato giurisdizionale di merito, oltre il quale non rimangono che motivi di legittimità da far valere.

A differenza che in primo grado, la causa giunge “più matura” con una valutazione di secondo livello che attiene ai profili di correttezza della sentenza della commissione tributaria provinciale.

LA GESTIONE DELL'UDIENZA

- si illustra con attenzione il **caso** alla Commissione, evidenziando l'attività svolta e le eccezioni fatte in primo grado da una parte e dall'altra;
- si discute il merito
- si evidenziano le prove fornite, sottolineando se la CTP ne ha o meno tenuto conto ed in che modo
- si precisano le **conclusioni**.

Anche in questo caso un'unica udienza decisiva

LA PREPARAZIONE DELL'UDIENZA

ATTIVITA' PRELIMINARI

- visionare** preventivamente il **fascicolo**
- ritirare** controdeduzioni controparte, eventuali **appelli incidentali, memorie** e/o documenti
- controdedurre** all'appello incidentale
- riesaminare** intera posizione processuale
- aggiornamento** giurisprudenziale

L'UDIENZA

- ❑ **consultare ruolo d'udienza e attendere turno**
- ❑ **ascoltare** con attenzione esposizione **relatore**, che ripercorre tutto l'iter processuale di primo grado e le attività difensive svolte in appello
- ❑ discussione: **utilizzare al meglio il tempo** a disposizione, valorizzando argomenti forti e giurisprudenza di legittimità o di 2° grado
- ❑ **prevenire** argomentazioni controparte

L'UDIENZA

- ❑ **opporsi** ad eventuali produzioni documentali
- ❑ chiedere **verbalizzazione** di fatti rilevanti o eccezioni particolari
- ❑ concludere con le **richieste** di riforma della sentenza di primo grado o di rigetto dell'appello di controparte
- ❑ mantenere atteggiamento di **decoro** e rispetto

Parte III

La sospensione cautelare in appello

TUTELA CAUTELARE

RISOLTO ANNOSO DIBATTITO DOTTRINARIO E GIURISPRUDENZIALE

TUTELA CAUTELARE IN TUTTE LE FASI DEL PROCESSO

Le parti possono sempre chiedere la sospensione degli effetti della sentenza sia in primo grado che di appello, analogamente a quanto previsto nel c.p.c. in forza del generale rinvio disposto **dall'art. 49 D. Lgs. 546/92**, dove invece è stato soppresso il riferimento all'art. 337 c.p.c.

TUTELA CAUTELARE

IN APPELLO

NUOVO ART. 52

Possibilità di richiedere la sospensione della esecutività:

- della *sentenza*, nel caso di **gravi e fondati motivi**
- dell'*atto*, in caso di danno **grave e irreparabile**

I chiarimenti della Circolare 38/E del 29.12.2015

TUTELA CAUTELARE

NORMA SPECULARE ALL'ART. 47

Il giudice può subordinare i provvedimenti cautelari ad idonea garanzia.

Nel periodo della sospensione sono dovuti gli interessi al tasso previsto dalla sospensione amministrativa (oggi al 4,5% ex art. 19, c. 2, DPR 602/73)

PROCEDIMENTO IN APPELLO

ART. 52

Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la **prima camera di consiglio utile** disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

In caso di **eccezionale urgenza** il presidente, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutività della sentenza fino alla pronuncia del collegio.

Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con **ordinanza motivata non impugnabile**.

Parte IV

La sospensione cautelare in appello in giurisprudenza

CASSAZIONE 2845 del 24.2.2012

Al ricorso per Cassazione avverso una sentenza delle Commissioni Tributarie Regionali **si applica la disposizione di cui all'art. 373 c.p.c.**, comma 1, secondo periodo, che consente al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata - su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno – di disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.

Rigorosa valutazione del (solo) *periculum in mora*, avendo già giudicato sul fumus.

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA n. 109 del 26.4.2012

E' possibile sospendere l'esecutività della sentenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale ed impugnata per Cassazione, qualora dall'esecuzione possa derivare un danno grave ed irreparabile per il contribuente.

A ciò **non osta l'art. 49** del D. Lgs 546/92, atteso che esso non impedisce al giudice di sospendere l'esecuzione delle sentenze tributarie d'appello ai sensi dell'art 373 cod. proc. civ.

FUMUS: BASTA LA PENDENZA DEL RICORSO PER CASSAZIONE

***Ordinanza n. 47 del 20 marzo 2013 Commiss. Trib. Regionale,
Roma, Sez. I - Pres. Alfonso Lauro - Rel. Chiara Bersani***

L'accertamento del fumus boni juris non costituisce requisito ulteriore, né i sensi dell'art. D.Lgs. n. 546 del 1992, né ai sensi dell'art. 373 c.p.c., ed in ogni caso la pendenza del giudizio in Cassazione avverso la sentenza, presentato per motivi sia inerenti la pretesa dell'amministrazione che, strettamente, il provvedimento giudiziale di secondo grado impugnato, costituisce una riserva a favore del giudice di legittimità in merito all'esito della lite, e **preclude ogni valutazione sul punto da parte di questo giudice.**

PENDENTE RICORSO PER CASSAZIONE: NO ESAME FUMUS

Sentenza n. 30 del 14 gennaio 2013 - della Commiss. Trib. Regionale, Brescia, Sez. LXVII

Al fine di ottenere la sospensione dell'efficacia della sentenza di secondo grado il contribuente **non deve provare al giudice tributario il fumus boni juris** in quanto la norma non prevede la valutazione della fondatezza dell'impugnazione proposto contro una sua sentenza. Nel caso di specie il Collegio di seconde cure non esaminava il fumus boni juris sia perché la norma non lo prevede sia perchè l'eventuale rilascio della cauzione, alternativa alla sospensione dell'efficacia della sentenza, rappresenta una garanzia alla restituzione, con la conseguenza che la stessa può essere rilasciata soltanto quando è l'amministrazione finanziaria, rimasta soccombente, a ricorrere i cassazione, e non viceversa.

NECESSITA' DI DANNO SIA GRAVE SIA IRREPARABILE

*Sentenza n. 30 del 14 gennaio 2013 - della Commiss. Trib. Regionale, Brescia,
Sez. LXVII - Pres. - Rel. Palestra Battista*

Il contribuente deve provare il periculum in mora sotto il doppio profilo della "gravità" e della "irreparabilità" del danno. Nel caso di specie, la contribuente, mentre aveva dimostrato il requisito della "**gravità**" del periculum in mora alla luce dell'ammontare iscritto a ruolo a titolo provvisorio e pari a circa un milione di euro nonostante la società avesse 130 milioni di attivo patrimoniale e 105 milioni di valore della produzione, non aveva dimostrato il requisito della "**irreparabilità**".

In ogni caso la possibile rateazione dell'iscrizione a ruolo avverrebbe in un periodo di tempo più lungo rispetto di quello probabilmente necessario per avere la sentenza della Cassazione. Infine le società contribuenti avevano atteso oltre quattro mesi prima di ricorrere in Cassazione.

Parte V

Il giudizio di ottemperanza

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA (Art. 70)

Nei casi in cui la controparte non adotta i provvedimenti consequenziali ad una sentenza resa, ormai passata in giudicato, la parte interessata può richiedere **“l’ottemperanza”** stessa al giudice che ha reso la pronuncia della

Esempio: esecuzione rimborso, sgravio, pagamento spese di giudizio.

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

(Art. 70)

Il ricorso va depositato in doppio originale presso la segreteria della commissione tributaria competente e deve:

- essere indirizzato al Presidente della Commissione Tributaria;
- indicare la sommaria esposizione dei fatti giustificativi
- indicare, a pena di inammissibilità, la sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza;
- includere come allegati: originale o copia autentica della sentenza e copia semplice

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA (Art. 70)

La segreteria **notifica** uno dei due originali all'ufficio obbligato a provvedere, il quale nel termine di **20 giorni** deposita eventuali **osservazioni** e/o documentazione.

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA (Art. 70)

Fissata la data di trattazione entro 90 giorni dal deposito del ricorso, il collegio, **sentite le parti** in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria:

- adotta i provvedimenti ritenuti necessari per l'ottemperanza dell'ufficio, con sentenza.
- Può **delegare** un proprio componente o nominare un commissario ad acta al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi.

Parte VI

Il pagamento frazionato in pendenza di giudizio

PAGAMENTO DEL TRIBUTO DURANTE IL PROCESSO

(Art. 68)

Il tributo, con i relativi interessi, deve essere pagato:

- per i due terzi nel caso in cui la sentenza della Commissione Provinciale adita respinga il ricorso;
- Per l'ammontare risultante dalla sentenza della Commissione Provinciale e comunque non oltre i due terzi, se essa accoglie parzialmente il ricorso;
- Per il residuo ammontare determinato nella sentenza della Commissione Regionale sfavorevole al contribuente.

PAGAMENTO DEL TRIBUTO DURANTE IL PROCESSO

(Art. 68)

Il tributo, con i relativi interessi, deve essere pagato (c. 1, lett. c-bis):

- per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione

Gli importi vanno in ogni caso diminuiti di quanto versato .

PAGAMENTO DEL TRIBUTO DURANTE IL PROCESSO

(Art. 68)

Qualora il ricorso venga accolto, il tributo pagato in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della CTP dovrà essere rimborsato d'ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza.

Le imposte suppletive andranno corrisposte solo dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo per cassazione.

IMMEDIATA ESECUTORIETA'

PRINCIPIO DELLA DELEGA FISCALE

Immediata esecutorietà, estesa a tutte le parti in causa, di tutte le sentenze delle commissioni tributarie (decorrenza 1.6.2016).

Nuovo art. 69 D.Lgs. 546/1992

Esecutività immediata delle sentenze aventi ad oggetto sia la condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, sia di quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali

IMMEDIATA ESECUTORIETA'

Art. 69 D.Lgs. 546/1992

Il pagamento di somme dell'importo **superiore a diecimila euro**, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante, alla prestazione di **idonea garanzia**.

I **costi** della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della **parte soccombente** all'esito definitivo del giudizio.

Il **pagamento** delle somme dovute **entro 90 giorni** dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia

fine

L'appello – fine II parte